



## **Comune di PRIOCCA**

Provincia di CUNEO

# **REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE FIERA DI PRIMAVERA – SAGRA DEL VINO NUOVO**

Approvato dal Consiglio Comunale con  
deliberazione n. 16 del 28/02/2020

## **REGOLAMENTO**

### **MANIFESTAZIONE FIERISTICA LOCALE DENOMINATA: FIERA DI PRIMAVERA - SAGRA DEL VINO NUOVO**

**(art. 5 dell'allegato 2 della D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014)**

#### **Articolo 1 - ISTITUZIONE DELLA FIERA**

1. E' istituita la fiera locale denominata "FIERA DI PRIMAVERA - SAGRA DEL VINO NUOVO" che si svolge in PRIOCCA, a cadenza annuale la 1<sup>a</sup> Domenica del mese di maggio, detta manifestazione è qualificata "locale" - art. 5 dell'allegato 2 della D.G.R. n. 24-7250 del 17 marzo 2014.
2. La FIERA DI PRIMAVERA è istituita con finalità di promozione del territorio, della cultura, dei prodotti e delle tradizioni locali, alla valorizzazione del settore agricolo e vitivinicolo con esposizione di macchinari e con la partecipazione dei produttori di vino locali. Con il gruppo priocchese "ANTICHI MESTIERI" sono presentate le tradizioni folcloristiche della vita contadina, abbinate a spettacoli musicali e iniziative rivolte ai giovani. A questi è affiancata l'attività di commercio al dettaglio limitatamente alle merceologie successivamente elencate.
3. Alla manifestazione si applicano la disciplina di cui alla L.R. 28.11.2008, n. 31, la relativa normativa regionale di attuazione e la Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830. Ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera l) del D.L.gs 114/98, l'attività di vendita di prodotti nei confronti dei visitatori effettuata durante il periodo di svolgimento della Fiera è esclusa dalla normativa di cui allo stesso D.L.gs. 114/98.
4. L'attività espositiva, con valenza assolutamente prevalente rispetto alla collaterale attività di commercializzazione dei prodotti, è in ordine prioritario destinata alla promozione degli ambiti di cui al comma 2. E' consentita comunque un'integrazione con i restanti settori economici locali.
5. Potranno essere previsti spazi espositivi (non vendita) per i rivenditori di veicoli nuovi ed usati.
6. Con la finalità di un'ulteriore connotazione culturale sono ammessi e invitati anche artisti che intendono esporre le proprie opere dell'ingegno o di carattere creativo, nonché le associazioni socio culturali, assistenziali e di volontariato locali.
7. L'orario di apertura della FIERA DI PRIMAVERA è così stabilito: Domenica dalle ore 6,00 alle ore 19,00. Nelle ore di svolgimento della manifestazione dovranno essere osservate le norme che regolano la tutela della quiete pubblica, nonché quelle relative alla pulizia del suolo ed allo sgombero di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza.

#### **Articolo 2 - GESTIONE**

1. La manifestazione è organizzata e gestita dall'Amministrazione comunale unitamente alla Pro Loco di Priocca, definita anche "organizzatore", che assume gli oneri relativi;
2. L'organizzatore potrà prevedere un canone di partecipazione alla manifestazione a titolo di rimborso spese per l'esazione del quale dovrà rilasciare ricevuta di pagamento.

3. L'importo del canone di partecipazione dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 3 - AREE DI SVOLGIMENTO**

1. Le aree di svolgimento della FIERA DI PRIMAVERA vengono individuate in: PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO – VIA ROMA – VIA UMBERTO – CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE

2. Le predette aree sono individuate sulla planimetria allegata alla deliberazione che approva il presente regolamento (Allegato 2), nella quale sono definite le porzioni di suolo pubblico e del campo sportivo parrocchiale rispettivamente destinate: agli espositori artigiani ed industriali, ai produttori ed agli imprenditori agricoli singoli od associati, agli esercenti il commercio al dettaglio su aree private, agli espositori.

3. I posteggi della fiera saranno delimitati dall'organizzatore mediante segni sul sedime.

4. Le aree potranno essere modificate, in caso di necessità, con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE**

1. Gli operatori che intendono partecipare alla FIERA DI PRIMAVERA devono presentare domanda in marca da bollo da 16 euro da applicare sulla domanda stessa indirizzata all'organizzatore almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 12-6830 i possessori del tesserino regionale per hobbisti presenteranno la manifestazione di interesse alla partecipazione della fiera esente da marca da bollo. La modulistica è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Priocca.

2. La domanda potrà essere inviata via mail, via fax e via posta ordinaria o raccomandata. Il recapito della domanda via posta ordinaria rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giungesse a destinazione o non vi giungesse in tempo utile.

3. Fermo restando il pagamento dei tributi in vigore, la partecipazione alla FIERA DI PRIMAVERA è subordinata alla volontà dell'organizzatore che nella selezione degli espositori dovrà con imparzialità e trasparenza rispettare le finalità della manifestazione stessa così come delineate nell'art. 1, organizzando gli spazi assegnati agli espositori in modo da creare una positiva sinergia tra settori economici.

4. Hanno titolo a partecipare alla manifestazione enti, associazioni, comitati ed operatori economici impegnati occasionalmente o professionalmente nel settore produttivo, commerciale, di servizi, nell'ambito delle finalità della manifestazione di cui al comma 2 art. 1 del presente regolamento.

5. L'organizzatore si riserva, nell'interesse della manifestazione, di esaminare le domande presentate dopo il termine suindicato e fino al giorno della manifestazione, ma senza garanzia di riscontro e di ammissione.

6. I soggetti richiedenti saranno ammessi, a discrezione dell'organizzazione e nell'interesse della manifestazione fino ad esaurimento della disponibilità di superficie concessa. L'eventuale ammissione non costituisce diritto di accesso a edizioni successive.

7. Le attività locali e di commercio mercatale in paese avranno diritto di accesso alla fiera con priorità rispetto alle domande di terzi.

## **Articolo 5 - ASSEGNAZIONE POSTEGGI**

1. La partecipazione avviene a seguito di domanda da inviarsi al Comune di Priocca che, sulla base delle proprie autonome valutazioni, comunica in tempo utile ai singoli interessati la relativa decisione e, in caso di ammissione, il relativo ambito di insediamento, le cui dimensioni e caratteristiche sono fissate dall'organizzatore stesso in relazione alla disponibilità complessiva dell'area espositiva.

2. Gli operatori interessati alla commercializzazione di prodotti devono specificare nella domanda lo spazio di occupazione del banco, il settore merceologico di riferimento e/o gli articoli che intendono porre in vendita ed essere muniti di ogni requisito, attestato, nullaosta e/o autorizzazione eventualmente prescritti nelle rispettive materie.

3. L'organizzatore potrà, con propria autonoma valutazione, modificare la composizione dei posteggi o di gruppi di questi, dedicare porzioni di aree a prodotti gastronomici o di specifico settore di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. L'esercizio del commercio di prodotti alimentari è comunque soggetto alle norme comunitarie, nazionali e locali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

4. Ai fini della commercializzazione restano ferme le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti ed i divieti previsti dalle leggi speciali.

5. L'attività di vigilanza e controllo in materia spetta agli organi istituzionalmente preposti.

## **Articolo 6 - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA**

1. L'assegnazione di posteggio sulla FIERA DI PRIMAVERA è subordinata alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di quelli previsti per la tutela antinfortunistica degli eventuali lavoratori dipendenti. A tal fine l'operatore dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, apposita autocertificazione in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti.

2. Il soggetto organizzatore e gli espositori ciascuno per quanto di competenza sono tenuti a garantire il rispetto della normativa igienico sanitaria ed in particolare: - Le prescrizioni dell'ordinanza Ministero Sanità del 2 marzo 2000, "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 56 del 8 marzo 2000; - Le prescrizioni della determinazione dirigenziale del 9 luglio 2002, "Linee guida relative al commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n° 31, del 1 agosto 2002.

3. L'organizzatore della fiera dovrà costantemente vigilare che nelle vie interessate dalla manifestazione e tra le file degli espositori sia garantito uno spazio libero sufficiente al passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. L'organizzatore della fiera dovrà costantemente vigilare che nelle aree interessate dalla manifestazione e tra le file degli espositori non vengano ostruiti passi carrai e pedonali di accesso alla proprietà privata.

5. Il soggetto organizzatore deve curare e garantire la conformità delle attrezzature mobili che saranno installate in tale occasione alle norme nazionali e locali di igiene, sicurezza, prevenzione incendi.

## **Articolo 7 - ELENCO DELLE MERCEOLOGIE VINCOLANTI**

1. Gli espositori appartenenti al settore del commercio al dettaglio e gli imprenditori agricoli singoli o associati, potranno essere ammessi alla manifestazione subordinatamente al rispetto delle seguenti tipologie merceologiche da porsi in esposizione e/o vendita in forma esclusiva:

- Articoli tecnici e prodotti per l'agricoltura;
- Articoli tecnici e prodotti per l'industria ed il commercio;
- Macchine agricole e loro ricambi;
- Ferramenta;
- Artigianato locale
- Veicoli
- Pane e prodotti da forno locali o del Piemonte;
- Salumi e formaggi tipici locali o del Piemonte;
- Carni avicole, cunicole e bovine da allevamenti locali o del Piemonte;
- Frutta, verdura e prodotti ortofrutticoli tipici locali o del Piemonte;
- Piante, sementi e prodotti florovivaistici;
- Prodotti per l'alimentazione animale;
- Prodotti biologici del Piemonte;
- Articoli di abbigliamento e calzature da lavoro;
- Articoli di collezionismo, usato, antiquariato;
- Articoli realizzati mediante propria abilità;

## **Articolo 8 - ATTI DANNOSI AGLI IMPIANTI DELLA FIERA E RESPONSABILITÀ**

1. L'organizzatore è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni direttamente recati a terzi dagli operatori e dai loro collaboratori e addetti.

2. Gli espositori non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti della fiera ed in modo particolare il suolo.

## **Articolo 9 - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA**

1. E' fatto divieto agli espositori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

## **Articolo 10 - FURTI E INCENDI**

1. L'organizzatore non risponde dei furti e incendi che si dovessero verificare durante la fiera.
2. E' vietata l'accensione di fuochi e l'utilizzo di fiamme libere.

## **Articolo 11 - NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente stabilito nelle presenti norme, si rimanda alle disposizioni generali della vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche e delle attività fieristiche.

## **Articolo 12 - DEROGHE - COMMERCIO SU AREE PRIVATE E SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

1. Nei giorni di svolgimento della presente manifestazione gli operatori commerciali su aree private ed i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande saranno liberi di determinare l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi.

## **Articolo 13 - SANZIONI**

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'articolo 7 bis, del Decreto Legislativo 267/2000.

2. Per le violazioni di cui al presente Regolamento l'Autorità competente è il Comune di Priocca. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

3. Per le altre violazioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 16 in data 28/02/2020;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....,

- ripubblicato dal ..... al.....

– è entrato in vigore il giorno .....

Data .....

Il Segretario Comunale

.....